

**CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO
E MERCATO DEL TURISMO, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA
LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA AI CONTRATTI DI
MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI
SCAMBIO**

-

Art. 20 Direttore tecnico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.